

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1569

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VINCENZO MANCINI, GHEZZI, PIZZINATO, SAPIENZA,  
BREDA, BOLOGNESI, PAISSAN, WIDMANN**

Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato  
instaurati dalle pubbliche amministrazioni

*Presentata il 17 settembre 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e l'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, hanno consentito alle amministrazioni civili dello Stato e agli enti pubblici istituzionali e territoriali la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per la realizzazione di specifici progetti-obiettivo in ambiti di particolare interesse per la pubblica amministrazione, quali la lotta all'evasione fiscale e contributiva, l'erogazione delle pensioni, il catasto, la tutela dei beni culturali e dell'ambiente, la difesa del suolo, i servizi agli anziani, agli handicappati e per il recupero dei tossicodipendenti.

La cessazione di tali rapporti ha prodotto gravi conseguenze sul piano occupazionale e ha avuto effetti negativi sulla

stessa funzionalità delle pubbliche amministrazioni che, dopo aver provveduto alla selezione, alla formazione e all'inserimento in settori particolarmente rilevanti, sono state private di personale esperto e non sostituibile e, di conseguenza, sono state costrette a ridurre drasticamente e talvolta a sopprimere servizi essenziali.

Per evitare questi effetti, il decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, decaduto per decorrenza dei termini, aveva previsto la proroga di tali rapporti; la disposizione non era stata tuttavia riprodotta nel successivo decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345.

Appare quindi indispensabile predisporre una disciplina legislativa che consenta al tempo stesso di attenuare le con-

seguenze occupazionali del mancato rinnovo dei rapporti di lavoro e di mantenere la funzionalità dei servizi, prevedendo altresì un graduale riassorbimento, mediante concorsi, del personale in questione.

A tal fine, la presente proposta di legge prevede la proroga dei rapporti di lavoro ancora in corso per un tempo che si ri-

tiene sufficiente ad avviare la soluzione organica del problema, nonché, per evitare incomprensibili disparità di trattamento, la riammissione in servizio del personale cessato per scadenza dei termini. Il comma 3, infine, consente alle pubbliche amministrazioni di assumere, con concorsi riservati, il personale assunto con contratti a tempo determinato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I rapporti di lavoro instaurati dagli enti pubblici non economici e dagli enti pubblici territoriali a norma dell'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, sono prorogati di dodici mesi.

2. Il personale cessato dal servizio per scadenza del termine contrattuale è riammesso in servizio per dodici mesi a decorrere dalla data di riammissione.

3. Gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici territoriali che abbiano instaurato i rapporti di lavoro in base alle disposizioni richiamate al comma 1 possono effettuare assunzioni, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante concorsi riservati al personale assunto con tali contratti, in servizio alla data di indizione dei bandi di concorso o cessato dal servizio per scadenza del termine contrattuale.

4. Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge rimangono a carico dei bilanci degli enti.